SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*:

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990.

Revisione dei diritti aeroportuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989 registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1989 bilancio trasporti, registro n. 8, foglio n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1989, con il quale è stato elevato l'importo dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324;

Riconosciuta la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 324, così come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, alla revisione dei diritti per l'uso degli aeroporti;

Considerato che, attraverso l'adeguamento delle tariffe aeroportuali, si rende necessario procedere al recupero dell'incremento generale dei costi e compensare le intervenute e prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta;

Sentita la commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, così come modificato dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I diritti di approdo e partenze degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale: da L. 2.670 a L. 2.860 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 3.330 a L. 3.565 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica: da L. 980 a L. 1.050 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità; da L. 1.480 a L. 1.585 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

Art. 2.

Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 102 a L. 110 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultánte dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Art. 3.

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è elevato da L. 11.500 a L. 12.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.

Art. 4.

Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori.

Le predette disposizioni entreranno in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1990
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 86

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 324/1976 reca: «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile».

— La legge n. 25/1985 reca: «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'AAAVTAG».

— Il D.P.R. 5 aprile 1989 concerne l'ultima revisione apportata alla misura dei diritti previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1989.

— L'art. 8 della citata legge n. 324/1976 stabilisce che la revisione debba tener conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.

— La commissione istituita ai sensi dell'art. 9 della legge n. 324/1976, così come modificato dall'art. 8 della legge n. 25/1985, si è espressa favorevolmente sulla revisione stabilita con il presente decreto nella seduta del 22 febbraio 1990.

Nota all'art. 1:

— L'art. 2 della legge n. 324/1976 fissa i diritti di approdo e partenza degli aeromobili e stabilisce le modalità di pagamento.

Nota all'art. 2:

— L'art. 3 della legge n. 324/1976 fissa il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto degli aeromobili, la sosta o il ricovero, rinviando per le modalità di pagamento, al disposto dell'art. 2.

Nota all'art. 3:

— L'art. 5 della legge n. 324/1976 fissa il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e attribuisce il pagamento al vettore, che se ne rivale nei confronti del passeggero.

90A4682

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 ottobre 1990.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Alghero-Bosa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Alghero e di Bosa, con sede in Bosa (Nuoro), e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 10 marzo 1987 e 23 marzo 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1987 e dell'8 aprile 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Alghero-Bosa, con sede in Alghero (Sassari);

Accertato che l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Alghero e di Bosa è iscritto, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto il provvedimento in data 12 settembre 1989, con il quale il vescovo diocesano di Alghero-Bosa decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Alghero-Bosa, con sede in Bosa (Nuoro).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 12 settembre 1989 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Alghero-Bosa acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Alghero e di Bosa.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Alghero e di Bosa.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 10 e 23 marzo 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Alghero-Bosa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 10 e 23 marzo 1987, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Alghero e di Bosa.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso, unitamente a copia dello statuto, al presidente del tribunale di Nuoro perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 15 ottobre 1990

Il Ministro: GAVA

90A4679

DECRETO 22 ottobre 1990.

Rettifica al decreto ministeriale 23 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a otto parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di nove chiese parrocchiali, tutte della diocesi «Prelatura S. Lucia del Mela».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle otto parrocchie costituite nella diocesi «Prelatura di S. Lucia del Mela»;

vennero dichiarate estinte nove chiese parrocchiali;

vennero individuate le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di una parrocchia;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale richiamato in premessa l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 5 è la seguente:

5. Comune di S. Filippo del Mela, parrocchia di S. Maria Immacolata e della Catena, sita in 98040 Olivarella.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro: SCOTTI

90A4680

DECRETO 22 ottobre 1990.

Rettifica al decreto ministeriale 2 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Matera.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquanta parrocchie costituite nella diocesi di Matera;

vennero dichiarate estinte quattro chiese parrocchiali;

vennero individuate le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1989, con il quale venne rettificata la denominazione di una parrocchia;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica la denominazione di un'altra parrocchia;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale in data 2 ottobre 1986 richiamato in premessa l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 16 è la seguente:

16. Comune di Matera, parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, sita in 75100 Matera, rione PEEP di via La Martella.

Roma, 22 ottobre 1990

Il Ministro: SCOTTI

90A4681

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 ottobre 1990.

Modificazioni ai decreti ministeriali 30 luglio 1990 e 7 settembre 1990 e all'ordinanza ministeriale 24 giugno 1989 concernenti l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 889, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 1° dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 1990 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1990;

Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990, concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie suina e di carni fresche di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;

Vista l'ordinanza ministeriale 24 giugno 1989 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1989;

Vista la decisione della commissione del 27 settembre 1990 che abroga la decisione n. 89/222 CEE e modifica le decisioni n. 79/542 CEE, n. 89/15 CEE e n. 90/135 CEE in seguito all'unificazione della Germania;

Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni della suddetta decisione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il riferimento alla Repubblica democratica tedesca è soppresso:

a) nell'allegato al decreto ministeriale 30 luglio 1990 nelle premesse citato;

b) nell'allegato al decreto ministeriale 7 settembre 1990 nelle premesse citato;

Art. 2.

1. L'art. 1 della ordinanza ministeriale 24 giugno 1989 nelle premesse citata non è applicabile alla Repubblica democratica tedesca.

2. L'art. 2 della ordinanza ministeriale 24 giugno 1989 è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 26 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* BRUNO

90A4677

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 agosto 1990.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole dirette a fini speciali in «amministrazione e controllo aziendale».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162: «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, ed in particolare l'art. 3 e l'art. 9»;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che non è possibile derogare alla vigente normativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e 10 marzo 1982, n. 162;

Considerato, inoltre, che per ciò che concerne l'ordinamento degli studi e la frequenza dei corsi viene garantita una idonea formazione professionale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Decreta:

Articolo unico

Le scuole universitarie dirette a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale sono ordinate come segue.

Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle suddette scuole si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.

Durata del corso: tre anni.

Le scuole hanno lo scopo di formare specialisti capaci di utilizzare i moderni strumenti che le tecniche economiche e contabili offrono al fine di interpretare i criteri di conduzione delle aziende private e pubbliche ed in grado di esercitare il controllo, la revisione e la certificazione dei documenti contabili annuali delle medesime aziende, ed in grado altresì di applicare praticamente tali conoscenze ai sensi della legislazione nazionale e comunitaria.

Al termine degli studi le scuole rilasciano il diploma di «esperto, revisore e certificatore contabile».

Ciascun anno di corso prevede almeno settecentoventi ore di insegnamento.

L'attività didattica e scientifica si conclude con il tirocinio obbligatorio, di almeno novecento ore, necessario per il completamento della formazione ai fini dell'attività professionale.

Tale tirocinio si svolge sotto la guida di un docente e può avere inizio solo dopo aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami.

Le materie obbligatorie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

contabilità generale d'esercizio;

matematica e statistica per la revisione contabile;

economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria;

principi e tecniche del controllo aziendale interno;

valutazioni di bilancio e misurazioni del risultato economico;

istituzioni di diritto (civile, commerciale, del lavoro e della sicurezza sociale);

sistemi informativi aziendali ed elementi di informatica;

lingua straniera (biennale 1° anno).

2° Anno:

contabilità analitica d'esercizio e controllo di gestione;

analisi e critica del bilancio e dei conti economici (biennale 1° anno);

contabilità dei gruppi di imprese;

diritto delle società;

diritto del fallimento e delle procedure analoghe;

diritto tributario delle società;

lingua straniera (biennale 2° anno).

3° Anno:

diritto penale delle società;

revisione contabile e norme giuridiche e professionali riguardanti il controllo;

principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale;

analisi e critica del bilancio e dei conti economici (biennale 2° anno).

L'insegnamento della lingua potrà vertere su una qualsiasi lingua ufficiale dei Paesi della Comunità europea.

Gli insegnamenti professionali possono essere integrati da attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico, da affidarsi con le modalità e nei limiti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

La frequenza ai corsi è obbligatoria per almeno 2/3 dell'orario previsto.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della scuola ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Roma, 7 agosto 1990

Il Ministro: RUBERTI

90A4678

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° ottobre 1990.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Gan Vie, con sede in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 31 luglio 1989 presentata da La Gan Vie - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere n. 924186 del 15 novembre 1989 e n. 021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Gan Vie - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della cluasola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazio in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare ma contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta rappresentanza non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A4666

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernente la scuola di specializzazione in medicina interna.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 217 a 223 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina interna.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 223. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale, compresa quella d'urgenza. Attese le diverse

professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna, indirizzo di medicina d'urgenza.

Art. 224. — La scuola ha la durata di cinque anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 225. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 226. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 227. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo di medicina interna e due ulteriori aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza:

a) propedeutica clinica;
b) metodologia clinica;
c) patologia sistematica;
d) clinica e terapia;
e) medicina d'urgenza (indirizzo medicina di urgenza);
f) traumatologia (indirizzo medicina d'urgenza).

Art. 228. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:

medicina delle comunità;
farmacologia;
microbiologia;
patologia molecolare (basi biologiche);
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica.

b) Metodologia clinica:

metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:

malattie infettive;
ematologia;
allergologia e immunologia clinica;
reumatologia;
cardiologia;
fisiopatologia respiratoria;
nefrologia;
gastroenterologia;
endocrinologia;
malattie del ricambio;
neurologia;
medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:

terapia medica;
medicina interna.

e) Medicina d'urgenza:

fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi ed apparati);
medicina d'urgenza;
elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria:
tecniche di rianimazione,

f) Traumatologia:

elementi di traumatologia;
emergenze in traumatologia.

Art. 229. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):

medicina delle comunità	ore	30
microbiologia.	»	40
patologia molecolare (basi biologiche)	»	40
anatomia e istologia patologica . . .	»	50
patologia clinica	»	40

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	»	100

Clinica e terapia (ore 100):

medicina interna.	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia	ore	30

Metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica	»	50

Patologia sistematica (ore 270):

malattie infettive.	»	50
ematologia	»	40

allergologia e immunologia clinica ore 30
reumatologia . . . . » 20
gastroenterologia. . . . . » 40
endocrinologia . . . . » 40
malattie del ricambio . . . . » 30
cardiologia . . . . » 40

Clinica e terapia (ore 50):
medicina interna. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):
farmacologia . . . . ore 30

Patologia sistematica (ore 210):
cardiologia . . . . » 40
fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 40
nefrologia. . . . . » 50
neurologia . . . . » 50
medicina psicosomatica e psichiatria » 30

Clinica e terapia (ore 160):
medicina interna. . . . . » 90
terapia medica . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):
metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):
medicina interna. . . . . » 250
terapia medica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):
metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):
medicina interna. . . . . » 250
terapia medica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 50):
metodologia clinica . . . . ore 50

Clinica e terapia (ore 150):
medicina interna. . . . . » 100
terapia medica . . . . » 50

Medicina d'urgenza (ore 200):
medicina d'urgenza . . . . ore 100
fisiopatologia dell'insufficienza acuta » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 40):
metodologia clinica . . . . ore 40

Clinica e terapia (ore 80):
medicina interna. . . . . » 60
terapia medica . . . . » 20

Medicina d'urgenza (ore 180)
medicina d'urgenza . . . . » 100
tecniche di rianimazione . . . . » 50
elementi di medicina legale e organizzazione sanitaria. . . . . » 30

Traumatologia (ore 100):
elementi di traumatologia . . . . . . » 50
emergenza in traumatologia . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 230. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

laboratorio (chimica, immunologia, batteriologia, sierologia, virologia);

ecocardiografia (elettrocardiografia, medicina nucleare, ecografia, radiologia);

corsia di medicina interna.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4642

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernente la scuola di specializzazione in malattie infettive.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 196 a 202 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in malattie infettive.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 199. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunità con le conseguenti possibilità operative nel servizio sanitario nazionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 200. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 201. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Verona, con le strutture dell'istituto di dermatologia e malattie infettive.

Art. 202. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 203. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) etiologia e patogenesi;
b) epidemiologia e prevenzione;
c) metodologie diagnostiche di laboratorio;
d) patologia e clinica delle malattie infettive.

Art. 204. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Etiologia e patogenesi:
batteriologia medica;
virologia medica;
parassitologia e micologia medica;
immunologia delle malattie infettive.

b) Epidemiologia e prevenzione:
epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;
medicina delle comunità;
legislazione sanitaria delle malattie infettive.

c) Metodologie diagnostiche di laboratorio:
tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche parassitologiche e micologiche;
tecniche immunologiche.

d) Patologia e clinica delle malattie infettive:
clinica delle malattie infettive;
terapia delle malattie infettive;
malattie tropicali e subtropicali;
metodologia clinica delle malattie infettive.

Art. 205. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore,

rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 150):

batteriologia medica	ore	50
virologia medica	»	50
parassitologia e micologia medica	»	50

Epidemiologia e prevenzione (ore 70):

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive	»	70

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):

metodologia clinica delle malattie infettive	»	180

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 50):

immunologia delle malattie infettive	ore	50

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):

tecniche batteriologiche	»	60
tecniche virologiche	»	80
tecniche parassitologiche e micologiche	»	60

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):

malattie tropicali e subtropicali	ore	150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Epidemiologia e prevenzione (ore 60):

medicina delle comunità	ore	40
legislazione sanitaria delle malattie infettive	»	20

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):

tecniche immunologiche	»	80

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):

clinica delle malattie infettive	»	260

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):

clinica delle malattie infettive	ore	300
terapia delle malattie infettive	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 206. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione clinicizzata di malattie infettive prima sezione;

divisione clinicizzata di malattie infettive seconda sezione;

ambulatorio divisionale di malattie infettive;

centro antirabbico;

istituto di batteriologia e immunologia ospedale Borgo Trento.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4643

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernente la scuola di specializzazione in psichiatria.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifca, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 302 a 308 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in psichiatria.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 305. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 306. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 307. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 308. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 309. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psichiatria clinica;
c) psicoterapeutica;
d) sociopsichiatrica;
e) psico-biologica..

Art. 310. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:

psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:

psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatrica:

psichiatria sociale;
igiene mentale;
pischiatria forense;
epidemiologia.

e) Psico-biologica:

biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 311. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

genetica medica. . . . . ore 20
psicofarmacologia di base. . . . . » 30
informatica . . . . » 50

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria. . . . . » 100
neurologia. . . . . » 50
psicodiagnostica . . . . » 50

Psico-biologica (ore 100):

strutture é funzioni integrative del S.N.C. » 40
biochimica del S.N.C. . . . . » 20
psicofisiologia. . . . . » 20
psicoendocrinologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia clinica	»	40

Psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia	»	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto medico-paziente	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):

Psichiatria	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	»	150

Sociopsichiatrica (ore 100):

psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):

psichiatria	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	20

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	ore	150

Sociopsichiatrica (ore 80):

psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 312. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di psichiatria: terzo servizio territoriale dell'ULSS n. 25 Veneto;

servizio autonomo psicologia medica (centro salute mentale, consulenze policlinico);

divisione neurologica ospedale civile Verona.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4645

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 16666.XV.J del 18 settembre 1990 il manufatto esplosivo denominato «Cordone detonante con guaina metallica» che la Società BPD Difesa e Spazio S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Colleferro (Roma), intende importare dalla società Aerospatiale Centre Industriel è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* del regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A4651

Erezione in ente morale dell'Associazione sportiva denominata «Polisportiva Vidigulfo», in Pavia

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1990, registro n. 59 Interno, foglio n. 161, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione sportiva denominata «Polisportiva Vidigulfo», con sede in Pavia, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

90A4652

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente la perdita di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 89, a rettifica di quanto riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1990, pag. 38, l'ex capitano f. in congedo assoluto Pozzi Carlo è incorso nella perdita della croce al valor militare e del relativo assegno, nonché delle distinzioni onorifiche dal 20 febbraio 1990 e non dal 29 novembre 1976.

90A4672

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Erezione in ente morale della fondazione «Cagna», in Vercelli

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1990, registro n. 35 Istruzione, foglio n. 82, è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Cagna» in Vercelli, e ne è stato approvato lo statuto.

90A4673

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rideterminazione dell'indennità di carica spettante al presidente ed ai vice presidenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1990 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dalla data del presente decreto, è stata determinata in lire 180 milioni annui lordi da corrispondere in dodici mensilità per l'attività svolta, oltre alla medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento di importo pari a L. 50.000 lorde.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante ai vice presidenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con delega permanente di funzioni, a decorrere dalla stessa data di cui sopra e stata determinata nella misura lorda del 50% di quella sopra indicata e secondo le modalità ivi previste, oltre alla medaglia di presenza nella stessa misura e secondo le modalità e condizioni stabilite nel precedente comma.

Le indennità previste per il presidente, i vice presidenti ed i consiglieri di amministrazione non sono cumulabili.

90A4689

Rideterminazione dell'indennità di carica spettante al presidente ed ai vice presidenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1990 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dalla data del presente decreto, è stata determinata in lire 170 milioni annui lordi da corrispondere in dodici mensilità per l'attività svolta, oltre alla medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento di importo pari a L. 50.000 lorde.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante ai vice presidenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con delega permanente di funzioni, a decorrere dalla stessa data di cui sopra è stata determinata nella misura lorda del 50% di quella sopra indicata e secondo le modalità ivi previste, oltre alla medaglia di presenza nella stessa misura e secondo le modalità e condizioni stabilite nel precedente comma.

Le indennità previste per il presidente, i vice presidenti ed i consiglieri di amministrazione non sono cumulabili.

90A4690

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: « Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1990 » (Comunicato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1990)

Nella tabella concernente gli Incassi e pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie della Repubblica dal 1° gennaio al 31 agosto 1990, riportata alla pag. 6 del sopra indicato supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna riportante gli Incassi, a fianco degli importi relativi al Titolo I, al Titolo II, alle Entrate correnti ed al Titolo III, deve intendersi apposto, fra parentesi tonde, un asterisco. Lo stesso asterisco deve intendersi parimenti apposto a fianco dell'importo relativo alla voce Risparmio pubblico, nella colonna riportante le Differenze.

In calce alla predetta tabella deve intendersi riportata la seguente legenda: «(*) Dati provvisori.».

All'ultimo rigo delle pagine 35, 36 e 37 del già citato supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Totale *nazionale*», si legga: «Totale *generale*».

90A4710

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 5 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000